



COMUNE DI CASTELVETRO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 73 del 10 luglio 2023

OGGETTO: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DEBITI. MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA. INTEGRAZIONE ACCONTAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART. 258 COMMA 4 DEL T.U.E.L.

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 09,00 e seguenti, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:

	CARICA	PRESENTE
Dott. Scalisi Giuseppe	Presidente	SI
Dott. La Rocca Vito Maurizio	Componente	SI
Dott. Liotta Raimondo	Componente	SI

giusto quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza dell'OSL, approvato con deliberazione n. 17 del 13 maggio 2022, la seduta si svolge in videoconferenza e si ha convenzionalmente per effettuata presso gli Uffici del Comune di Castelvetro, con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. Gambino Cinzia, nella qualità di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 05 del 15 febbraio 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetro;
- con D.P.R. in data 23 maggio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della

gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 10 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione n. 1 è avvenuto l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l'Ente;

DATO ATTO che:

- questa Commissione, con delibera n. 8 del 27 gennaio 2020 ha proposto all'Amministrazione comunale, che ha aderito, la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo in oggetto, il quale, al comma 3, prevede che l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa;
- a tutela delle ragioni dei creditori che non intendono aderire alla proposta di transigere, l'art. 258, comma 4, Tuel prevede che «L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio»;

TENUTO CONTO del parere contenuto nella deliberazione n. 139 della Sezione Regionale per la Puglia della Corte dei Conti, depositata il 30.09.2022, con la quale vengono forniti apporti interpretativi, fondati anche sulla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, così da rendere maggiormente chiaro il quadro normativo per giungere alla conclusione che: *“Tali somme, per cui la legge espressamente prevede l'accantonamento, sono necessariamente sottoposte ad “un vincolo di destinazione”. Diversamente opinando, non si comprenderebbe perché il Legislatore abbia espressamente disposto l'accantonamento delle pretese creditorie, sia pure nella misura della minor somma del 50%. Attraverso il “vincolo di destinazione” si imprime sulle predette somme un vincolo funzionale al soddisfacimento degli interessi di creditori insoddisfatti, che non possono subire ulteriore pregiudizio da vicende liquidatorie successive. La ratio dell'accantonamento è chiaramente connessa anche alla possibilità che residua in capo ai creditori che hanno rifiutato l'offerta di agire per l'integrale soddisfazione del proprio credito, in ipotesi di risanamento del bilancio (Cons. Stato, Sez. V, sent. 4.2.2022, n. 794). Tale ratio esprime la «volontà del legislatore di salvaguardare la risanata gestione dell'ente, sui cui fondi il debito pregresso può incidere solo per la restante parte non accantonata, ovvero nel limite dell'ulteriore 50%» (TAR Campania, Sez. V, sent. 26.6.2019, n. 3514). Inoltre, l'accantonamento del 50% è commisurato ai «debiti» e dunque si riferisce alla posta debitoria insinuata al passivo della procedura di dissesto ...”* Ed ancora: *“Sul piano sostanziale, inoltre, la liquidazione straordinaria posta in essere nell'ambito del dissesto non determina la «estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato” (così Cass. civ., Sez. III, sent. 30.1.2008, n. 2095; nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 269 del 1998; TAR Lazio, Sez. II, sent. 3.12.2013, n. 10391). In relazione a quanto precede, tenuto conto di quanto in precedenza ricordato circa la ratio dell'accantonamento ex art. 258, comma 4, Tuel (connessa con la «possibilità che residua in capo ai creditori che hanno rifiutato l'offerta di agire per l'integrale soddisfazione del proprio credito, in ipotesi di risanamento del bilancio»: Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 794/2022), deve ritenersi che, una volta conclusa la gestione straordinaria, i creditori, che nell'ambito della procedura semplificata ex art. 258 Tuel abbiano rifiutato la proposta transattiva formulata dall'OSL e siano muniti di titolo esecutivo conseguito durante la stessa gestione straordinaria, potranno agire per l'intero credito nei confronti dell'ente locale.”;*

RITENUTO necessario intervenire mediante integrazione delle deliberazioni di accantonamento delle somme già effettuate da questa Commissione con le deliberazioni di seguito indicate, nelle

quali l'accantonamento risulta disposto per la quota pari al 50% della proposta transattiva non accettata, integrando, appunto, tale importo nella misura del 50% della posta debitoria insinuata al passivo della procedura di dissesto in esito alla deliberazione ex art. 258, 3° c. del TUEL;

FASC.	CREDITORE	DELIB.	DATA	IMPORTO AMMESSO	IMPOR-TO TRAN-SAZIO-NE	IMPOR-TO GIA ACCAN-TONATO	IMPORTO RIDETER-MINATO	DIFFERENZA DA ACCANTONA-RE
13	PAMPALONE GIUSEPPE	28	20/10/2022	2.669,34	1.067,74	533,87	1.334,67	800,80
35	ENZA MARIA LEGGIO	46	21/03/2023	4.862,49	1.945,00	972,50	2.431,25	1.458,75
74	RAGO SALVA-TORE	53	21/03/2023	3.052,00	1.222,80	611,40	1.526,00	914,60
78	D'ALBERTI FE-DELE	54	21/03/2023	8.179,35	3.271,74	1.635,87	4.089,68	2.453,81
115	MIRALBA RIG-GIO	71	22/06/2023	1.029,60	411,84	205,92	514,80	308,88
121	INTERGREEN	72	22/06/2023	23.153,78	9.261,51	4.630,76	11.576,89	6.946,14
TOTALE				42.946,56	17.180,63	8.590,32	21.473,28	12.882,97

TENUTO CONTO che, al fine di adempiere alle prescrizioni previste dall'art. 258 comma 4 del TUEL, con nota prot. n. 33203 del 16/06/2023 questa Commissione ha richiesto al Tesoriere l'attivazione di un conto vincolato sul quale far confluire le somme accantonate a seguito delle deliberazioni con le quali si è dato atto della mancata accettazione della proposta transattiva e si è determinato l'importo da destinare all'accantonamento di cui alla disposizione normativa sopra richiamata;

VISTA la FAQ n. 34 di ARCONET presso la Ragioneria Generale dello Stato la quale espressamente prevede che nel caso in cui un ente si trovi nella necessità di dover incrementare l'ammontare delle risorse vincolate di cui all'art. 180 comma 3 lettera d) del TUEL rispetto a quelle esistenti, deve operare nella seguente modalità utilizzando le voci del piano dei conti integrato come di seguito indicato:

1. impegnare ed emettere un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell'incremento della cassa vincolata, a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato U.7.01.99.06.002 "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non deve presentare l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto 2);
2. accertare ed emettere una reversale di incasso, di importo pari alla spesa di cui al punto 1), a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.002 "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso e deve presentare l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, cioè che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata;

DATO ATTO, quindi, che al fine di consentire l'accantonamento delle somme rideterminate per effetto del presente provvedimento giusta tabella allegata occorre stornare l'importo di **euro 21.473,28** dalla cassa libera attraverso la seguente operazione che prevede di pagare e contestualmente incassare secondo quanto indicato nello schema sotto riportato ai sensi di quanto previsto dalla FAQ n. 34 di ARCONET sopra richiamata:

FASE DELLA SPESA					
DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	ART. 85 C. 2 LETT. i) TUEL	TITOLO MISSIONE PROGRAMMA M/AGGREGATO	CODICE PIANO DEI CONTI
VERSAMENTO SOMME DA ACCANTONARE	21.473,28	1000	NO	99.01-07.01.99.06.002	U.7.01.99.06.002
FASE DELL'ENTRATA					
DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	ART. 85 C. 2 LETT. i) TUEL	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CODICE PIANO DEI CONTI
INCASSO SOMME DA ACCANTONARE	21.473,28	1000	SI	9.01.99.06.002	E.9.01.99.06.002

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime

DELIBERA

- PRENDERE ATTO** che, in relazione gli accantonamenti di somme ai sensi del 4° c. dell'art. 258 del TUEL già disposti con le deliberazioni, di seguito elencate, adottate da questo Organismo occorre procedere all'integrazione delle somme fino alla misura del 50% della posta debitoria insinuata al passivo della procedura di dissesto in esito alla delibazione ex art. 258, 3° c. del TUEL. Così come indicata nel dispositivo di ciascuna delle predette deliberazioni:

FASC.	CREDITORE	DELIB.	DATA	IMPORTO AMMESSO	IMPORTO TRANSAZIONE	IMPORTO GIA ACCANTONATO	IMPORTO RIDETERMINATO	DIFFERENZA DA ACCANTONARE
13	PAMPALONE GIUSEPPE	28	20/10/2022	2.669,34	1.067,74	533,87	1.334,67	800,80
35	ENZA MARIA LEGGIO	46	21/03/2023	4.862,49	1.945,00	972,50	2.431,25	1.458,75
74	RAGO SALVATORE	53	21/03/2023	3.052,00	1.222,80	611,40	1.526,00	914,60
78	D'ALBERTI FEDELE	54	21/03/2023	8.179,35	3.271,74	1.635,87	4.089,68	2.453,81
115	MIRALBA RIGGIO	71	22/06/2023	1.029,60	411,84	205,92	514,80	308,88
121	INTERGREEN	72	22/06/2023	23.153,78	9.261,51	4.630,76	11.576,89	6.946,14
TOTALE				42.946,56	17.180,63	8.590,32	21.473,28	12.882,97

- Pagare la somma di euro 21.473,28 con imputazione al capitolo 1000 "VERSAMENTO SOMME DA ACCANTONARE" senza l'indicazione prevista dall'art. 85 comma 2, lett. i) del TUEL come di seguito indicato:

FASE DELLA SPESA					
DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	ART. 85 C. 2 LETT. i) TUEL	TITOLO MISSIONE PROGRAMMA M/AGGREGATO	CODICE PIANO DEI CONTI
VERSAMENTO SOMME DA ACCANTONARE	21.473,28	1000	NO	99.01-07.01.99.06.002	U.7.01.99.06.002

- Incassare la somma di euro 21.473,28 con imputazione al capitolo 1000 "INCASSO SOMME DA ACCANTONARE" con l'indicazione prevista dall'art. 85 comma 2, lett. i) del TUEL come di seguito indicato:

FASE DELLA SPESA					
DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	ART. 85 C. 2 LETT. i) TUEL	TITOLO MISSIONE PROGRAMMA M/AGGREGATO	CODICE PIANO DEI CONTI
VERSAMENTO SOMME DA ACCANTONARE	21.473,28	1000	NO	99.01-07.01.99.06.002	U.7.01.99.06.002

4. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai creditori interessati, all'Istituto Tesoriere dell'OSL tenuto all'apposizione del vincolo;
5. **INCLUDERE** i suddetti debiti, ai sensi dell'art. 258 del T.U.E.L, nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
6. **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

F.to dott. Scalisi Giuseppe

F.to dott. La Rocca Vito Maurizio

F.to dott. Liotta Raimondo

Il Segretario Generale
F.to Avv. Gambino Cinzia